

DOMANDA: Perchè valutate il requisito di capacità tecnica relativo ai due servizi di punta sulla somma delle parcelle e non come di solito previsto sulla somma degli importi opere progettate che deve essere compreso tra lo 0.4 e lo 0.8 del totale delle opere da progettare in affidamento? A quale articolo del codice dei contratti avete fatto riferimento?

RISPOSTA: Trattasi di manifestazione di interesse (indagine di mercato) e in relazione al tipo di servizio (di importo non elevato) e tipo di lavoro da progettare, si è ritenuto di chiedere un importo almeno pari allo stesso negli ultimi 10 anni. Si chiede l'importo delle parcelle, in quanto risulta più chiara l'individuazione delle prestazioni professionali svolte che, nel caso specifico, non si esauriscono con la sola progettazione.

DOMANDA: Perchè nella manifestazione di interesse chiedete la presenza di un professionista iscritto alla sezione Conservatori dell'Ordine degli Architetti senza considerare il fatto che l'iscrizione all'ordine alla Sezione A Architettura è superiore alle altre e le comprende, pertanto un professionista iscritto alla sezione A ha titolo per progettare interventi su beni culturali e tutelati ai sensi del Testo Unico dei Beni Culturali?

RISPOSTA: L'art. 147 comma 6) del D.Lgs. 50/2016 indica " 6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'[articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio](#) con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. ". La sezione A dell'Albo prevede attività professionali quali la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

In assenza di un elenco "definitivo" dei restauratori da parte del MIBACT (attualmente in corso) e del Regolamento specifico ancora da emanarsi, fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate e vista la tipologia dei lavori, al fine della più ampia partecipazione, si ritiene valida l'iscrizione nella sezione A, che deve essere dichiarata con autocertificazione dal professionista. Sta ai professionisti del restauro, per i singoli campi di competenza, dimostrare ovviamente attraverso il curriculum di essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale" per le opere di restauro e, in particolare, su coperture.

DOMANDA: In riferimento all'indagine di mercato per il restauro della copertura del Palazzo Civico di Venaria Reale pongo il seguente quesito.

A pag. 4 dell'avviso pubblico di cui sopra si legge che tra i requisiti di partecipazione c'è "l'iscrizione al relativo Albo o Ordine professionale con qualifica di restauratore di beni culturali ... pena l'esclusione". Come si può ottemperare alla richiesta visto che non esistono né l'Albo né l'Ordine professionale dei restauratori?

Nel ringraziare per l'attenzione si saluta cordialmente.

RISPOSTA: L'art. 147 comma 6) del D.Lgs. 50/2016 indica: " 6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'[articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio](#) con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. ". La sezione A dell'Albo degli Architetti prevede attività professionali quali la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione. In assenza di un elenco "definitivo" dei restauratori da parte del MIBACT (attualmente in corso) e del Regolamento specifico ancora da emanarsi, fatte salve le competenze

degli operatori delle professioni già regolamentate e vista la tipologia dei lavori, al fine della più ampia partecipazione, si ritiene valida l'iscrizione nella sezione A, che deve essere dichiarata con autocertificazione dal professionista. Sta ai professionisti del restauro, per i singoli campi di competenza, dimostrare ovviamente attraverso il curriculum di essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale” per le opere di restauro e, in particolare, su coperture.

DOMANDA: in relazione alla manifestazione di interesse in oggetto, alla pag. 4, in merito al requisito "A" si richiede "copia di iscrizione al relativo Albo o Ordine professionale, con qualifica di restauratore di beni culturali e abilitazione ai sensi D.Lgs 81/2008 e s.m.i. a pena di esclusione".

Ne consegue che la figura del restauratore accreditato (ISCR, OPD eccetera) sia obbligatoria all'interno del costituendo R.T.P., oppure che sia sufficiente la presenza di architetto operante su beni culturali?

RISPOSTA: L'art. 147 comma 6) del D.Lgs. 50/2016 indica: " 6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'[articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio](#) con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. "

La sezione A dell'Albo degli Architetti prevede attività professionali quali la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione. In assenza di un elenco “definitivo” dei restauratori da parte del MIBACT (attualmente in corso) e del Regolamento specifico ancora da emanarsi, fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate e vista la tipologia dei lavori, al fine della più ampia partecipazione, si ritiene valida l'iscrizione nella sezione A dell'Albo degli Architetti, che deve essere dichiarata con autocertificazione dal professionista. Sta ai professionisti del restauro, per i singoli campi di competenza, dimostrare ovviamente attraverso il curriculum di essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale per le opere di restauro e, in particolare, su coperture.

Resta inoltre ferma la competenza e i titoli atti a redigere quanto richiesto come servizi nell'avviso di manifestazione di interesse, in particolare riguardo alla competente Soprintendenza.

DOMANDA: In merito alla qualifica del restauratore dei beni culturali, si chiede se un architetto iscritto all'Albo e laureato in Architettura che esegue lavori di restauro su edifici di categoria E22 potrebbe andare bene come figura di restauratore dei beni culturali, nel caso di risposta positiva cosa dovrebbe allegare come qualifica richiesta? Potrebbero andare bene le certificazioni di esecuzione dei lavori di tale categoria?

In caso di risposta negativa il professionista qualificato in restauro dei beni che tipologia di qualifica o attestato dovrebbe allegare?

RISPOSTA: Si è sufficiente l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Architetti che prevede attività professionali quali la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione. La categoria E22 rientra in tale fattispecie essendo un edificio vincolato e il possesso del requisito può essere dichiarato con autocertificazione dal professionista. Sta ai professionisti del restauro, per i singoli campi di competenza, dimostrare ovviamente attraverso il curriculum di essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale per le opere di restauro e, in particolare, su coperture.

Resta inoltre ferma la competenza e i titoli atti a redigere quanto richiesto come servizi nell'avviso di manifestazione di interesse, in particolare riguardo alla competente Soprintendenza.

DOMANDA: In riferimento alla richiesta di "Copia dell'iscrizione al relativo Albo o Ordine Professionale, con qualifica di restauratore di beni culturali" quale figura si intende? 1) Laureato in Ingegneria e/o in Architettura libero professionista iscritto all'albo professionale che opera anche su beni monumentali oppure si riferisce all'elenco che Il Ministero dei Beni Culturali emetterà a seguito della conclusione del Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e quindi è sufficiente presentare la richiesta di iscrizione?

RISPOSTA: L'art. 147 comma 6) del D.Lgs. 50/2016 indica: " La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonché l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'[articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio](#) con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. "

La sezione A dell'Albo degli Architetti prevede attività professionali quali la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.

In assenza del Regolamento specifico ancora da emanarsi da parte del MIBACT , fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate e vista la tipologia dei lavori, al fine della più ampia partecipazione, si ritiene valida l'iscrizione nella sezione A, che deve essere dichiarata con autocertificazione dal professionista. Sta ai professionisti del restauro, per i singoli campi di competenza, dimostrare ovviamente attraverso il curriculum di essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale per le opere di restauro e, in particolare, su coperture.

Resta inoltre ferma la competenza e i titoli atti a redigere quanto richiesto come servizi nell'avviso di manifestazione di interesse, in particolare riguardo alla competente Soprintendenza.

Tuttavia, senza entrare nella polemica tra gli ordini professionali e viste le sentenze del C.dS 2014 e successive di vari T.A.R. e per la tipologia di intervento (nuovo manto di copertura, eventuale orditura, sistemazioni in facciata cella campanaria) si rileva che l'appalto non riguarda solo lavorazioni strutturali e impiantistiche ma anche l'estetica.

DOMANDA: Il CV deve essere composto di 10 cartelle A4 comprese le immagini relative ad opere analoghe e affini? In un quesito simile rispondete che deve essere "corredato da", significa che le immagini possano essere escluse dal conteggio delle suddette cartelle e che, quindi, il CV può superare le 10 pagine?

RISPOSTA: Le pagine totali del curriculum si intendono in n.10 complessive come scritto nell'avviso. Il curriculum è infatti relativo alle sole opere analoghe e affini.

DOMANDA: Per quanto riguarda l'indicazione dei 2 servizi di progettazione affini (OG2) si intende lavori in categoria E.22? Possono essere realizzate delle schede a parte? Esiste un formato specifico o un preciso numero di pagine?

RISPOSTA: Sì, si intendono lavori in E22 quali Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a vincolo

DOMANDA: Si richiede di chiarire se siano previsti o meno interventi di carattere strutturale, e se i suddetti siano qualificabili come interventi locali o se siano interventi complessi che richiedano una verifica statica del fabbricato, con conseguente necessità della presenza, nel raggruppamento, di un progettista delle strutture.

RISPOSTA: Allo stato attuale, non si prevedono interventi complessi strutturali.

DOMANDA: n merito al bando in oggetto se l'importo minimo di 47.304,00 euro delle prestazioni dei servizi svolti deve essere raggiunto con due servizi o può essere raggiunto con più di due servizi svolti e se tali servizi devono essere completi (progettazione, D.L.) .

RISPOSTA: Nell'avviso è indicato "almeno n. 2 servizi", pertanto possono essere, nel periodo dei dieci anni, anche in numero superiore fino al raggiungimento comunque dell'importo complessivo richiesto. Sempre nell'avviso è indicato di "progettazione e direzione lavori" e pertanto, visto i servizi richiesti nella loro globalità, si devono intendere completi (cioè non basta la sola progettazione).